



**WWW.GIOFIL.IT**



---

**FEDERFARMA**

**FEDERAZIONE NAZIONALE UNITARIA  
DEI TITOLARI DI FARMACIA ITALIANI  
ROMA, 14 GENNAIO 2000**

**PATOLOGIE CRONICHE ED INVALIDANTI (D.M. 28 MAGGIO 1999 N.329)**

Il Ministero della Sanita' NON ha ancora diramato la preannunciata circolare esplicativa del DM 28 Maggio 1999 n.329 e considerata la rilevanza della materia e la circostanza che alcune Regioni e Aziende USL hanno gia' diramato indicazioni in tal senso, la FEDERMARMA ritiene opportuno anticipare i contenuti previsti dalla circolare Ministeriale, NATURALMENTE considerato che quanto anticipato e' frutto di contatti informali con funzionari del Ministero e delle Regioni, NON puo' escludersi che la circolare Ministeriale possa subire qualche modifica.

**POSSESSORI DI VECCHI TESSERINI**

Per tali soggetti NULLA e' innovato  
Questi potranno continuare ad usufruire della pluriprescrizione per i farmaci indicati nel decreto 1 febbraio 1991 e continueranno a corrispondere L. 1.000 per ogni confezione prescritta sia in caso di farmaco di classe A) che di classe B).

**POSSESSORI DI NUOVI TESSERINI**

Fermo restando tutto il resto, la nuova normativa introduce due novita' limitatamente alla pluriprescrizione ed alle quote di partecipazione.

## PLURIPRESCRIZIONE

Resta immutata la possibilita' per i medici di prescrivere in multiprescrizione (6 confezioni massimo) i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose ed i farmaci somministrati solo in fleboclisi. Innovata risulta invece la multiprescrizione relativa alle patologie. Possono essere pluriprescritti i farmaci DESTINATI AL TRATTAMENTO delle patologie considerate all'allegato n.1 al DM 329.

Il DM 1 febbraio 1991 limitava tale possibilita' ai soli farmaci espressamente indicati per ogni patologia.

E' stata pertanto ampliata la discrezionalita' del medico nel poter pluriprescrivere i farmaci.

A tale proposito il Ministero della sanita' chiarira' che la discrezionalita' del medico deve essere temperata dal rispetto di alcuni principi:

A) I farmaci interessati dalla pluriprescrizione sono quelli destinati a trattamenti di lunga durata e non anche destinati alla terapia di episodi acuti;

B) I farmaci che possono essere pluriprescritti devono far parte di terapie consolidate. In caso di prima prescrizione il medico dovrebbe aver cura di effettuare una prescrizione minima destinata alla valutazione della terapia;

C) Le confezioni di farmaci si sono progressivamente razionalizzate e pertanto sono gia' in commercio confezioni in grado di garantire terapie di lunga durata. In tale caso la pluriprescrizione appare impropria in quanto sottrae il paziente ai necessari ripetuti controlli da parte del medico.

## QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Per quanto riguarda le quote di partecipazione si ribadisce quanto anticipato, vale a dire:

I soggetti esentati per patologia in base al DM in oggetto e quindi in possesso del NUOVO attestato di esenzione sono tenuti a corrispondere:

A) Per i farmaci di classe A) Lire 1.000 per ogni confezione prescritta

B) Per i farmaci di classe B) 50% del prezzo di ciascuna confezione dispensata

## INVALIDI

La circolare del Ministero chiarira' che la nuova normativa non ha modificato nulla per quanto attiene alla esenzione relativa alle diverse forme di invalidita', per le quali pertanto rimangono invariate le attuali esenzioni.

#### PARTICOLRI PATOLOGIE

La circolare del Ministero chiarisce altresì che le seguenti patologie:

Angioedema ereditario

Dermatomiosite

Pemfigo e pemfigoidi

Anemie congenite

Fenilchetonuria ed errori congeniti del metabolismo

Miopatie congenite

Malattia di Hansen

Sindrome di Turner

Spasticita' da cerebropatie

Retinite pigmentosa

Mantengono la precedente esenzione in attesa che venga emanato il decreto con il quale saranno individuate le malattie rare previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 124/1998.

Pertanto, gli affetti dalle suddette patologie continueranno ad usufruire della prescrizione per i farmaci indicati nel decreto del febbraio 1991 e continueranno a pagare L. 1.000 per confezione anche nel caso di prescrizione di farmaci di classe B).

Tale regime si applichera' anche nel caso di rinnovo della esenzione per le medesime patologie.

#### ESENZIONE PER REDDITO

Rimangono invariate le attuali ESENZIONI PER REDDITO che però dovrebbero subire una revisione entro il corrente anno per tenere conto delle novità introdotte dal sanitometro di cui dovrebbe essere avviata la sperimentazione.

Come si ricordera', infatti, con il DL 20 Dicembre 1999 n.485 si è appalesata la necessità di verificare il nuovo sistema di accertamento delle esenzioni per reddito tramite una specifica sperimentazione che consenta di individuare modalità attuative in grado di evitare situazioni di disagio per i circa 20 milioni di cittadini interessati.

#### CONCLUSIONI

Come si avra' modo di constatare la struttura del decreto

nonostante i chiarimenti ministeriali risulta complessa. Si e' ritenuto di dover fornire un commento dettagliato delle nuove disposizioni anche se queste ultime sono, per la maggior parte di interesse del medico prescrittore.

Da un punto di vista meramente operativo cio' che interessa e' di concordare con le Regioni e con le rappresentanze dei medici una procedura che consenta alle farmacie di poter distinguere con immediatezza le ricette rilasciate ai soggetti ancora esenti sulla base della VECCHIA normativa per i quali si continua ad operare con il vecchio regime, da quelle rilasciate ai soggetti in possesso dei nuovi attestati di esenzione per patologie per i quali l'unica concreta novita' concerne il pagamento della quota del 50% per i farmaci di classe B).

Tale attivita' deve essere condotta tenendo presente due aspetti:

A) La annotazione sulla ricetta del diritto alla esenzione (compresa quella per patologia), come ricordato dal Ministero nella circolare e' di esclusiva competenza del medico prescrittore. Pertanto la ricetta deve pervenire in farmacia completa e in farmacia non dovra' essere esibito alcun attestato o tesserino.

B) La individuazione dei farmaci multiprescrivibili per le diverse categorie di soggetti e' di esclusiva competenza medica e pertanto nessuna verifica per tale specifico aspetto dovra' essere eseguita dal farmacista.

---

**(C)opyright - GIOFIL srl Viale Cortina D'Ampezzo, 186 - 00135 - Roma**

Internet Home Page: [www.giofil.it](http://www.giofil.it)